



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1 del 31.12.2024

OGGETTO: Polizza assicurativa “*RC Ambientale Insediamenti*” (c.d. Inquinamento).
Determinazioni inerenti.

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Richiamata la deliberazione n.7 del 01.01.2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione prende atto che, a far data dal 01.01.2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultavano in capo alla ASST di Monza al 31.12.2022;

Richiamato, altresì, il decreto DG n. 285 del 07.03.2024, con cui il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - nell’ambito delle competenze gestionali attribuitegli come da art. 16 dello Statuto di FSGT e da deliberazione del CDA n. 17 del 27.3.2023 - ha delegato i Direttori di Struttura Complessa all’adozione di “determine dirigenziali”, aventi effetti giuridici ed economici nei confronti di soggetti terzi, per l’affidamento diretto (anche senza consultazione di più operatori economici) di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa);

Ricordato che, con deliberazione n. 1697 del 12.12.2019, è stato aggiudicato il contratto assicurativo “*RC Ambientale Insediamenti (c.d. Inquinamento)*” alla Compagnia assicurativa HDI Global SE, con sede legale in Milano, Via Franco Russoli, n.5 per il periodo decorrente dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2022, con un premio annuo lordo di € 6.000,00, successivamente prorogato al 31.12.2023 (con deliberazione n. 1290 del 29.12.2022) ed al 31.12.2024 (con determina dirigenziale n. 3 del 27.12.2024), con variazione del premio annuo lordo per un importo pari ad € 10.000,00;

Rilevata l'importanza di tale copertura assicurativa, in quanto tutela l'Ente dagli eventuali danni da inquinamento, nonché dal graduale rilascio di sostanze inquinanti che potrebbero arrecare danni al terreno e alle falde acquifere, anche in considerazione delle specifiche attività svolte dal Presidio Ospedaliero di Monza, sul quale incombono rischi ingenti anche sotto un profilo di fonti radioattive;

Richiamata la D.G.R. 31.01.2024, n. XII/1827 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”, ed in particolare Allegato 10.3 “Acquisti SSR”, che dispone, tra l’altro, che gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative a beni e/o servizi già oggetto di Contratti/Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in loro favore da ARIA S.p.A. o oggetto di convenzione Consip;

Dato atto che in vista della scadenza della polizza di cui trattasi:

- in data 25.09.2024, tramite Piattaforma Sintel, è stata pubblicata apposita procedura finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della polizza "c.d. Inquinamento", con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 21.10.2024 ed un premio annuo lordo pari ad € 8.000,00;
- alla suddetta procedura, sono state invitate a presentare offerta n. 11 Compagnie d'Assicurazione tra quelle qualificate nell'elenco fornitori della piattaforma Sintel: AIG Europe S.A.; Allianz S.p.A.; Axa Assicurazioni S.p.A.; Generali Italia S.p.A.; Groupama Assicurazioni S.p.A.; Lloyd's Insurance Company S.A.; Aspevi Milano Srl., HDI Global Se Rappresentanza Generale per l'Italia, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia, Leonardo Assicurazioni – Agenzia di Generali Italia S.p.A., garantendo comunque a tutti i fornitori interessati di poter partecipare alla procedura;
- entro il termine fissato al 21.10.2024 alle ore 12.00, per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna proposta;

Dato atto che, come da corrispondenza agli atti, si è provveduto a richiedere al Broker una valutazione in merito alle criticità che hanno determinato l'esito infruttuoso della predetta procedura di gara, nonché un supporto all'ente nel reperire le soluzioni percorribili per giungere all'affidamento della polizza in oggetto;

Preso atto del parere reso dal Broker in data 11.11.2024 (prot. n. 23073 del 12.11.2024), secondo cui, per garantire la copertura del relativo rischio, sarebbe stato necessario applicare una variazione del premio annuo lordo, per un importo pari ad € 12.000,00;

Dato atto che alla luce del parere del Broker sopracitato:

- in data 25.11.2024, tramite Piattaforma Sintel, è stata pubblicata ulteriore procedura finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della polizza "c.d. Inquinamento", con termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 11.12.2024 (premio annuo lordo pari ad € 12.000,00);
- sono state invitate alla procedura le principali compagnie del relativo ramo;
- entro il termine fissato all'11.12.2024, alle ore 12.00, non è pervenuta alcuna offerta;

Preso atto che – alla luce delle mancate aggiudicazioni delle procedure negoziate espletate dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - questo Ente ha ulteriormente chiesto supporto al Broker aziendale al fine di reperire un operatore economico che potesse garantire la continuità della copertura del relativo rischio, senza soluzione di continuità;

Preso atto della nota del Broker aziendale, pervenuta con mail del 31.12.2024 (prot. n. 26703 del 31.12.2024) con cui è stata comunicata la disponibilità di AIG Europe SA, con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17, a garantire la copertura del rischio alle condizioni meglio precisate nella suddetta mail del 31.12.2024 e ad un premio annuo lordo pari ad € 18.337,50;

Considerato che, pur essendo le condizioni economiche offerte peggiorative rispetto a quelle della polizza vigente sino al 31.12.2024 ed a quelle delle lettere d'invito delle gare deserte, la proposta sopraindicata è risultata l'unica pervenuta, alla quale è necessario aderire, al fine di evitare pregiudizi più gravi derivanti dall'inquinamento accidentale provocato all'ambiente dall'attività dell'Ente nell'esercizio della propria attività;



Ritenuto, pertanto, necessario - al fine di evitare scoperture del rischio assicurativo, che potrebbero esporre l'ente ed il suo patrimonio ad ingenti danni - affidare il contratto assicurativo alla società AIG Europe SA, con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17, dalle ore 24: 00 del 31.12.2024 alle ore 24:00 del 31.12.2026, con premio annuo lordo pari ad € 18.337,50 alle condizioni normo-economiche di cui alla nota del 31.12.2024 (prot. n. 26703 del 31.12.2024), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo lordo di € 36.675,00 della polizza "RC Ambientale Insediamenti (c.d. Inquinamento)", a carico del bilancio degli anni 2025 e 2026 - gestione Assistenza - con contabilizzazione sul conto n. 80.40.06.02 "Rc Inquinamento", come segue:

-anno 2025: € 18.337,50 lordi;

-anno 2026: € 18.337,50 lordi;

Dato atto che le quote derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, saranno accantonate a seguito dell'assegnazione di Regione Lombardia del fondo incentivante per le funzioni tecniche relativo alle procedure dell'annualità in corso, nonché in linea col Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 235/2022;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Elena Parravicini, Collaboratore Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali, quale "Responsabile Unico del Progetto", ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Cristina Spinelli, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di affidare il contratto assicurativo "RC Ambientale Insediamenti (c.d. Inquinamento)" alla società AIG Europe SA, con sede legale in Milano, Piazza Vetra n. 17, dalle ore 24: 00 del 31.12.2024 alle ore 24:00 del 31.12.2026, con un premio annuo lordo pari ad € 18.337,50 alle condizioni normo-economiche di cui alla nota del 31.12.2024 (prot. n. 26703 del 31.12.2024), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità provvederà alla registrazione dell'onere complessivo lordo di € 36.675,00 della polizza "RC Ambientale Insediamenti (c.d. Inquinamento)", a carico del bilancio degli anni 2025 e 2026 - gestione Assistenza - con contabilizzazione sul conto n. 80.40.06.02 "Rc Inquinamento", come segue:
-anno 2025: € 18.337,50 lordi;
-anno 2026: € 18.337,50 lordi;
3. di dare atto che le quote derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, saranno accantonate a seguito dell'assegnazione di Regione Lombardia del fondo incentivante



per le funzioni tecniche relativo alle procedure dell'annualità in corso, nonché in linea col Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 235/2022;

4. di individuare la dott.ssa Elena Parravicini, Collaboratore Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali, quale "Responsabile Unico del Progetto", ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali

(Marta Viganò)



Allegato alla Determinazione Dirigenziale - S.C. Affari Generali e Legali n. 1 del 31.12.2024

**Oggetto: Polizza assicurativa "RC Ambientale Insediamenti" (c.d. Inquinamento).
Determinazioni inerenti.**

Il Responsabile del Procedimento: Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali

Dr.ssa Cristina Spinelli

Visto di conformità economica

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dr. Toni Genco

Protocollo

Da: Mattia Mercuri <mattia.mercuri@irccs-sangerardo.it> per conto di Segreteria Medmal <segreteria.medmal@irccs-sangerardo.it>
Inviato: martedì 31 dicembre 2024 10:40
A: Protocollo
Oggetto: I: Quotazione Pol. RCInquinamento
Allegati: Quote - FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI_signed.pdf; Enviropro (Gold) (DIP ITA).pdf; 000-Enviropro Gold AIG - 2022.pdf; DIP Aggiuntivo WORDING_ Enviropro INQUINAMENTO 2024.pdf

da protocollare grazie.

Mattia

IRCCS San Gerardo
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
N. 0026703 - 31/12/2024



Da: Susanna Gusmara <Susanna.Gusmara@aon.it>

Inviato: martedì 31 dicembre 2024 10:30

A: Elena Claudia Parravicini <elenaclaudia.parravicini@irccs-sangerardo.it>; Cristina Spinelli <cristina.spinelli@irccs-sangerardo.it>; Segreteria Medmal <segreteria.medmal@irccs-sangerardo.it>

Cc: Marta Vigano' <marta.vigano@irccs-sangerardo.it>; Laura Lastella <laura.lastella@aon.it>

Oggetto: Quotazione Pol. RCInquinamento

Mi riferisco a quanto in oggetto ed a tutti i precedenti intercorsi in merito per comunicare che, nonostante ripetuti solleciti, l'assicuratore in corso HDI non ha fornito alcun riscontro in merito all'eventuale proroga.

E' pervenuta la seguente quotazione da parte di AIG :

- Assicuratore: AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
- Quota di ritenzione del rischio: 100%
- Lotto: RC Ambientale;
- Durata: 24 Mesi (*è escluso il tacito rinnovo*).
- Data Effetto: Dalle ore 24:00 del 31.12.2024 alle ore 24:00 del 31.12.2026.
- Massimali come in corso
- Retroattività al 10.09.1993
- Condizioni: Come da wording allegato, le condizioni sono sostanzialmente a quelle in corso, e scheda di quotazione allegata
- **Sviluppo e Calcolo del premio annuo lordo:**
 - Premio annuo imponibile complessivo: Euro 15.000,00
 - Imposte (22,25%): Euro 3.337,50
 - **Premio annuo lordo:** Euro 18.337,50
 - Regolazione premio: Non prevista (*Premio Flat*)

Si comunica che il contratto per conto di AIG sarà gestito dalla loro agenzia di sottoscrizione ASSIB.

Resto in urgente attesa di un Vostro riscontro, cordiali saluti.

Susanna Gusmara

Senior Broking Manager Public Entities & Private Healthcare – Lombardia

T +39.02.45434 773 | Mob +39.349.7946642

www.aon.it

Aon

Via Calindri 6 | 20143, Milano

[LinkedIn](#) [Instagram](#) [Telescope](#)

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message, that do not relate to the official business of this firm, shall be considered as not given or endorsed by it. Every opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions provided by the agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

Aon gathers data containing information about its clients and their insurance placements, including, but not limited to, names, industry codes, policy types and policy expiration dates, as well as information about the insurance companies that provide coverage to its clients or compete for its clients' insurance placements. This information is maintained in one or more databases.

Aon may use or disclose information about its clients, if required to do so by law, Aon policy, pursuant to legal process or in response to a request from law enforcement authorities or other government officials. In addition to being used for the benefit of Aon's clients, these databases also may be accessed by other Aon affiliates for other purposes, including providing consulting, and other services to insurance companies for which Aon or its affiliates may earn compensation. Due to the global nature of services provided by Aon, the personal information Client may provide may be transmitted, used, stored and otherwise processed outside the country where Client submitted that information. If you have questions about ARS data processing or related compensation, please contact your ARS account executive

P {margin-top:0;margin-bottom:0;}

da protocollare grazie.

Mattia

Da: Susanna Gusmara <Susanna.Gusmara@aon.it>

Inviato: martedì 31 dicembre 2024 10:30

A: Elena Claudia Parravicini <elenaclaudia.parravicini@irccs-sangerardo.it>; Cristina Spinelli <cristina.spinelli@irccs-sangerardo.it>; Segreteria Medmal <segreteria.medmal@irccs-sangerardo.it>

Cc: Marta Vigano' <marta.vigano@irccs-sangerardo.it>; Laura Lastella <laura.lastella@aon.it>

Oggetto: Quotazione Pol. RCInquinamento

Mi riferisco a quanto in oggetto ed a tutti i precedenti intercorsi in merito per comunicare che, nonostante ripetuti solleciti, l'assicuratore in corso HDI non ha fornito alcun riscontro in merito all'eventuale proroga.

E' pervenuta la seguente quotazione da parte di AIG :

•Assicuratore: AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

•Quota di ritenzione del rischio: 100%

•Lotto: RC Ambientale;

•Durata: 24 Mesi (*è escluso il tacito rinnovo*).

•Data Effetto: Dalle ore 24:00 del 31.12.2024 alle ore 24:00 del 31.12.2026.

•Massimali come in corso

•Retroattività al 10.09.1993

•Condizioni: Come da wording allegato, le condizioni sono sostanzialmente a quelle in corso, e scheda di quotazione allegata

•Sviluppo e Calcolo del premio annuo lordo:

•Premio annuo imponibile complessivo: Euro 15.000,00

•Imposte (22,25%): Euro 3.337,50

•Premio annuo lordo: Euro 18.337,50

•Regolazione premio: Non prevista (*Premio Flat*)

Si comunica che il contratto per conto di AIG sarà gestito dalla loro agenzia di sottoscrizione ASSIB.

Resto in urgente attesa di un Vostro riscontro, cordiali saluti.

Susanna Gusmara

Senior Broking Manager Public Entities & Private Healthcare – Lombardia

T +39.02.45434 773 | Mob +39.349.7946642

www.aon.it

Aon

Via Calindri 6 | 20143, Milano

[LinkedIn Instagram Telescope](#)

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message, that do not relate to the official business of this firm, shall be considered as not given or endorsed by it. Every opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions provided by the agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

Aon gathers data containing information about its clients and their insurance placements, including, but not limited to, names, industry codes, policy types and policy expiration dates, as well as information about the insurance companies that provide coverage to its clients or compete for its clients' insurance placements. This information is maintained in one or more databases.

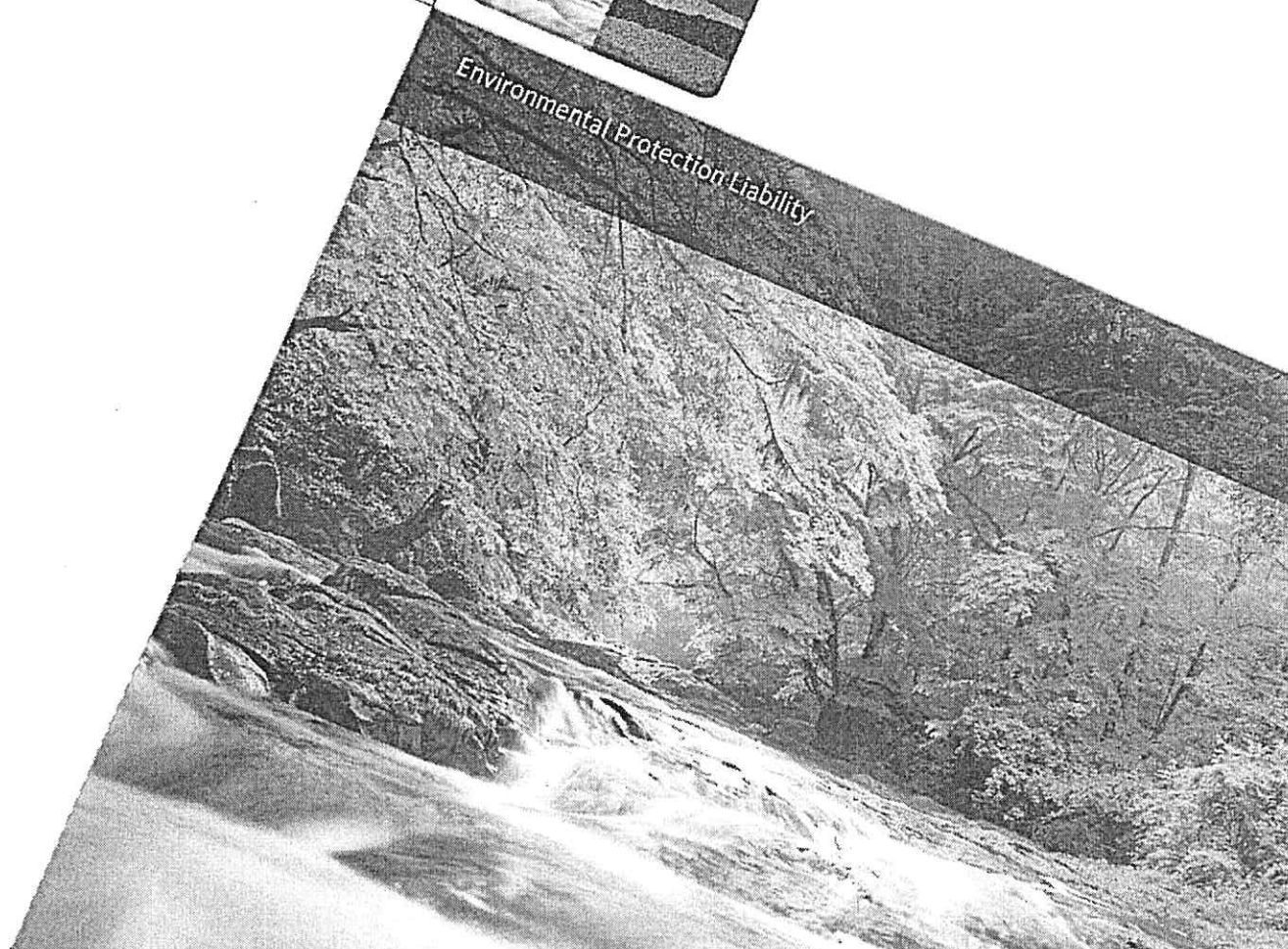
Aon may use or disclose information about its clients, if required to do so by law, Aon policy, pursuant to legal process or in response to a request from law enforcement authorities or other government officials. In addition to being used for the benefit of Aon's clients, these databases also may be accessed by other Aon affiliates for other purposes, including providing consulting, and other services to insurance companies for which Aon or its affiliates may earn compensation.

Due to the global nature of services provided by Aon, the personal information Client may provide may be transmitted, used, stored and otherwise processed outside the country where Client submitted that information. If you have questions about Aon's data processing or related compensation, please contact your Aon account executive.

EnviroPro



Environmental Protection Liability



ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Broker: Assib	Cod.: 9111
---------------	------------

1 - Contraente

- 1.1 Ragione sociale: Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori
1.2 Sede: Via G. B. Pergolesi, 33, 20900 Monza MB, Italy

2 - Assicurato (se diverso dal Contraente)

- 2.1 Ragione sociale:
2.2 Sede:

3 - Attività assicurata

- 3.1 Descrizione: Gestione di complessi ospedalieri (n. 2 insediamenti) e relative unità produttive Territoriali.

4 - Ubicazione degli Stabilimenti

- ☐ PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GERARDO: Via Pergolesi, 33 MONZA
- ☐ PRESIDIO OSPEDALIERO DESIO: Via Giuseppe Mazzini, 1, DESIO (MB)
- ☐ POLIAMBULATORIO (ex OSPEDALE VECCHIO) Via Solferino, 16 MONZA
- ☐ Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA EX CRT) Via Santa Margherita, 30 BRUGHERIO
- ☐ Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) Via Santa Margherita, 30 BRUGHERIO
- ☐ Centro Diurno (CD) Via Santa Margherita, 30 BRUGHERIO
- ☐ Centro Psico Sociale (CPS) Via Aliprandi, 23 MONZA
- ☐ Ambulatorio Psichiatrico Via Santa Margherita, 30 BRUGHERIO
- ☐ Centro Diurno (CD) Via Giordano, 9 MONZA

5 - Periodo di Assicurazione

- 5.1 Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2024
5.2 Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2026 a massimale per anno di Assicurazione.

Copertura da intendersi senza tacito rinnovo

6 - Data di Retroattività

- 6.1 La garanzia è operante per gli Eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al 10/09/1993.

7 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

- 7.1 La garanzia è operante per i Sinistri, conseguenti ad Eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di Assicurazione, denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il trentesimo giorno dalla medesima data di scadenza.

8 - Massimali

- 8.1 Aggregato per il Periodo di Assicurazione: € 4.500.000
8.2 per Sinistro: € 4.500.000

9 - Garanzie di Polizza

Le garanzie di cui alle lettere che seguono al punto 9.1, oltre a quella di cui al punto 9.2, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

9.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
A) Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	€ 155.000	€ 155.000	Scoperto 10% Min 10.000€, Max 50.000€
B) Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato (*)	=	=	=
C) Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	MASSIMALE	MASSIMALE	Scoperto 10% Min 10.000€, Max 50.000€
D) Danno ambientale	MASSIMALE	MASSIMALE	Scoperto 10% Min 10.000€, Max 50.000€
E) Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento	MASSIMALE	MASSIMALE	Scoperto 10% Min 10.000€, Max 50.000€
9.2 Spese per la messa in sicurezza di emergenza (Art. 1 - 1.2)	50% del MASSIMALE	50% del MASSIMALE	=

(*) Ove operante è regolata da specifica clausola riportata nella Parte II (Condizioni Particolari).

10 - Estensioni di garanzia (*)

Le estensioni di garanzia di cui alle lettere che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

10.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
F) Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi.	=	=	=
G) RC della committenza da trasporto di merci pericolose.	=	=	=
H) Serbatoi interrati identificati (*).	MASSIMALE	MASSIMALE	Franchigia Fissa 50.000€
I) Danni da amianto. Di cui rimozione e smaltimento.	=	=	=
L) Danni da fonti radioattive.	=	=	=
M) Danni da interruzione dell'attività dell'Assicurato.	=	=	=
N) Atti di terrorismo e sabotaggio.	=	=	=
O) Danni ai beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione.	€ 50.000	€ 50.000	Franchigia Fissa 5.000€
P) Atti vandalici.	20% del MASSIMALE	20% del MASSIMALE	Scoperto 10% Min 10.000€, Max 50.000€
Q) Messa in Sicurezza Operativa e Permanente.	10% del MASSIMALE	10% del MASSIMALE	Scoperto 10% Min 10.000€, Max 50.000€

(*) Ove operanti sono regolate da specifica clausola riportata nella Parte II (Condizioni Particolari).

11 - Premio per il Periodo di Assicurazione

11.1 Formazione del premio per il Periodo di Assicurazione:

4.500.000€ Massimale, Biennale

	Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Rata alla firma					
Fino al 31/12/2025	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 3.337,50	€ 18.337,50
Rate successive					
Dal 31/12/2025 al 31/12/2026	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 3.337,50	€ 18.337,50

12 - Condizioni particolari

Testo di polizza: **AIG EnviroPro GOLD**

Condizioni particolari:

CP 1) Precisazione Stabilimenti

Si precisa che per l'ubicazione **PRESIDIO OSPEDALIERO DESIO**: Via Giuseppe Mazzini, 1, DESIO (MB), essa non risulta più di proprietà dell'ASST di Monza e perciò la presente Polizza opera esclusivamente per fatti accaduti dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

CP 2) Cyber Coverage

Con la presente si conviene di apportare le seguenti modifiche alla presente polizza:

1. PARTE III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE:

(i) L'Art. 1.1 è modificato e come segue:

Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente dalle conseguenze previste nelle garanzie elencate di seguito operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'Attività presso lo Stabilimento indicati nella Scheda anche a causa di un Evento Cyber iniziato alla o dopo la Data di Retroattività.

(ii) All'art. 1.1. è aggiunta la seguente lettera "F":

Danni subiti dall'Assicurato per effetto di interruzione della propria attività derivanti direttamente da un Evento di Inquinamento - verificatosi nello Stabilimento o in proprietà condotte in locazione dall'Assicurato - anche a causa di un Evento Cyber.

2. PARTE II - La sezione Definizioni è integrata come segue:

Servizio Cloud si intende qualsiasi accesso su richiesta all'infrastruttura informatica ospitata o alle piattaforme informatiche, compresi i servizi di cloud computing forniti su un modello Infrastructure as a Service (IaaS) o Platform as a Service (PaaS), forniti da qualsiasi persona fisica o entità non di proprietà, gestita o controllata da un Assicurato. Il servizio cloud non comprende i servizi di cloud computing esclusivamente su un modello Software as a Service (SaaS).

Evento Cyber. Un effettivo Security Failure or System Failure del Sistema informatico dell'Assicurato.

Dati. Informazioni o supporti digitali o digitalizzati memorizzati elettronicamente.

Sistema informatico dell'Assicurato. Qualsiasi hardware, software o qualsiasi componente dello stesso che sono collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili attraverso Internet o una rete interna o che sono collegati attraverso la memorizzazione dei dati o altri dispositivi periferici che sono di proprietà, gestiti, controllati o affittati dall'Assicurato. Sistema informatico dell'Assicurato comprende anche qualsiasi computer o dispositivo elettronico di terzi (compresi telefoni cellulari, tablet o computer di proprietà o controllati da un dipendente di un Assicurato) utilizzato per accedere a un Sistema informatico dell'Assicurato in esso contenuto.

Non-Physical Cyber. Le conseguenze di un Evento Cyber che sono intangibili o solo di natura finanziaria, come la distruzione dei Dati e la conseguente interruzione dell'attività senza danni materiali, o la responsabilità per la divulgazione di Dati.

Security Failure. 1. qualsiasi intrusione dovuta a carenze della sicurezza del Sistema informatico dell'Assicurato, uso non autorizzato, attacco che si traduce nella negazione del servizio o negazione dell'accesso o ricezione o trasmissione di un codice malevolo, software malevolo o virus che causa la distruzione, modifica, corruzione, danno o cancellazione dei Dati di terzi memorizzati su qualsiasi Sistema informatico dell'Assicurato; 2. la divulgazione di Dati: (a) a causa del furto o dello smarrimento (fisico) dell'hardware controllato dall'Assicurato (o dei suoi componenti); o

(b) da un dipendente dell'Assicurato; 3. qualsiasi incidente o intrusione derivante dal furto di una password o di un codice di accesso alla rete da:

(a) i locali/siti di un Assicurato;

(b) un Sistema informatico dell'Assicurato;

(c) un funzionario, direttore o dipendente dell'Assicurato.

System Failure. Qualsiasi atto di negligenza o omissione negligente da parte di un dipendente dell'Assicurato durante il funzionamento, la manutenzione o l'aggiornamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

System Failure (Per Guasto del sistema) non comprende qualsiasi atto di negligenza o omissione negligente da parte di un dipendente dell'Assicurato durante il funzionamento, la manutenzione o l'aggiornamento di qualsiasi Servizio Cloud utilizzato dall'Assicurato o qualsiasi computer o dispositivo elettronico di terzi (compresi telefoni cellulari, tablet o computer di proprietà o controllati da un dipendente dell'Assicurato) utilizzato per accedere al Sistema Informatico dell'Assicurato o ai Dati in esso contenuti.

3. PARTE III - All'art.2 è aggiunta la seguente esclusione:

2.28 Non-Physical Cyber

CP 3) Limitazione territoriale

In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o appendice aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o prestazione fornita dalla presente polizza per qualsiasi:

- i. entità organizzata, con sede, incorporata, registrata o stabilita in un'Area Specificata;
- ii. persona fisica o residente situata in un'Area Specificata; o
- iii. reclamo, azione, causa o procedimento intentato o mantenuto in un'Area Specificata.

Ai fini della presente copertura, per "Area Specifica" si intende:

- a. La Repubblica di Bielorussia; o
- b. La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i loro territori, comprese le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende dove riconosciuto dalle Nazioni Unite).

In caso di conflitto tra i termini della presente appendice e quelli della polizza, si applicheranno i termini della presente appendice, fatta salva l'applicazione di eventuali clausole di sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione della presente copertura è o diventa in qualsiasi momento non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di una qualsiasi legge o norma, tale disposizione sarà considerata, in tale misura, come non facente parte della presente copertura, ma la validità, la legalità e l'applicabilità del resto della presente copertura non ne saranno influenzate.

CP 4) Corresponsione ratei di premio per Periodo di Assicurazione.

A parziale deroga della modalità di corresponsione del premio per il Periodo di Polizza in unica soluzione alla data di decorrenza della Polizza stessa, si conviene quanto segue.

- L'Assicurato corrisponde l'importo complessivo di premio per l'intero Periodo di Polizza in due rate di eguale importo, così come indicato al p.to 11.1 della Scheda di Polizza.

Fermo quanto stabilito al punto che precede, si fissano i seguenti importi di premio minimo annuo, comprensivo di tasse, comunque acquisito per ciascuna annualità.

Biennale:

- * la annualità; premio minimo comunque acquisito: **100% del premio lordo totale del biennio**

- In caso di recesso da parte dell'Assicurato, quest'ultimo dovrà corrispondere il saldo della corrispondente rata di premio (e della precedente, ove sussista il caso) secondo gli importi sopra indicati.

Al termine di ogni annualità, la Società avrà la facoltà di disdetta la polizza per rivedere le Condizioni di Copertura.

In caso di periodo di Polizza biennale o triennale, alla scadenza della stessa, essa sarà da considerarsi senza tacito rinnovo.

CP 5) Recesso in caso di sinistro.

A parziale deroga di quanto seguito al punto 5 della Scheda di Polizza, si conviene che, a seguito di ogni denuncia di Sinistro le Parti possono recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni. Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare all'Assicurato la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di Assicurazione non fruito. In caso di recesso da parte dell'Assicurato tale rimborso non verrà di contro riconosciuto.

CP 6) PFAS

Si precisa che sono esclusi i costi di bonifica, richieste di risarcimento o spese derivanti da qualsiasi prodotto contenente composti perfluorurati (PFC) o sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), inclusi, ma non limitati a, acido perfluorooctanico (PFOA), acido perfluorooctano solfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA), acido perfluorobutirrico (PFBA), acido perfluorobutano solfonico (PFBS), acido perfluoropentanoico (PFPeA), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), acido perfluoroesanoico (PFHxA), acido perfluoroeptanoico (PFHpA), perfluorooctano sulfonamide (PFSOA), acido perfluorodecanoico (PFDA), perfluorodecano solfonato (PFDS), acido perfluoroundecanoico (PFUnA), acido perfluorododecanoico (PFDoA), acido perfluorotridecanoico (PFTTrDA), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) o 6:2 Fluorotelomero solfonato (6:2 FTS).

CP 7) Serbatoi interrati

La copertura è estesa ai Danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate attraverso tubazioni dai serbatoi interrati all'interno dello Stabilimento/Sito. La copertura esplica la sua efficacia al sottolimito riportato al punto "H" della Scheda di Polizza solo ed esclusivamente nel caso in cui i serbatoi interrati siano mantenuti controllati a norma di Regolamento locale di Igiene emesso dal Comune, o, in mancanza di esso, sottoposti a verifiche di tenuta con le seguenti frequenze di controllo:

- A partire dal 5° anno dopo l'installazione o il risanamento, con frequenza triennale;
- Dal 15° al 30° anno di età dall'installazione o risanamento, con frequenza biennale;
- Oltre il 30° anno di età dall'installazione o risanamento, con frequenza annuale.

Nel caso di serbatoi interrati per i quali non venga documentata l'effettuazione, con esito favorevole, di prove o verifiche di tenuta come sopra prescritto, le coperture richiamate esplicano efficacia entro il sotto-limite per sinistro e per periodo del 10% del massimale di polizza, comprese le spese di messa in sicurezza di emergenza e con l'applicazione della franchigia per sinistro indicata al punto "H" della scheda di Polizza.

La presente copertura non è in ogni caso valida per serbatoi interrati a parete singola con più di 25 anni di età i quali non siano stati controllati come da prescrizione sopra riportata e ammodernati attraverso uno o più tra:

- l'applicazione di un rivestimento anticorrosione;
- l'installazione di un sistema di protezione catodica;
- la realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo;
- l'inserimento di una parete di materiale composito all'interno del serbatoio.

Sono ricompresi all'interno della copertura tutti i serbatoi, di qualsiasi età e fattura che si trovano all'interno di camere sotterranee ispezionabili e che non siano direttamente inseriti all'interno del terreno.

CP 8) Atti Vandalici o Dolosi

La copertura si intende operante per i danni a terzi cagionati da un Evento di Inquinamento verificatosi a seguito di atti vandalici o dolosi fino a concorrenza del sottolimito indicato al punto P della Scheda di Polizza.

CP 9) Danni In Fase Di Caratterizzazione

La copertura è estesa ai Danni cagionati all'Assicurato in Fase di Caratterizzazione della Fonte di Inquinamento e di Bonifica all'interno degli Stabilimenti/Siti riportati in Polizza da parte degli addetti e dei mezzi dei soggetti a cui è appaltata l'attività di Caratterizzazione durante lo svolgimento delle suddette attività, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parte dello Stabilimento/Sito, su richiesta dell'autorità competente. Rimane inteso che i soggetti appaltanti debbano necessariamente possedere regolare autorizzazione a svolgere le suddette attività.

CP 10) Spese di Messa in Sicurezza Operativa e Messa in Sicurezza Permanente.

La presente estensione si intende a copertura dei costi di installazione straordinari delle misure di sicurezza operative (di cui all'art. 240, comma 1, lettera n) del D.lgs n. 152/2006) e permanenti (di cui all'art. 240, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 152/2006) ed esclude inderogabilmente i costi di gestione operativa e di manutenzione delle stesse. I piani di messa in sicurezza operativa e permanente, perché rientrino in copertura, devono essere necessariamente trasmessi alla, ed approvati dalla, Società antecedentemente alla relativa messa in opera. La copertura è prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato al punto Q della Scheda di Polizza.

13 - Broker e Provvigioni

Intermediario : Assib

Provvigioni : 20%

14 - Validità della quotazione

La presente quotazione:

- è stata formulata sulla base dell'assenza di sinistri e/o richieste di risarcimento e/o circostanze note relative a sinistri e/o richieste di risarcimento negli ultimi 5 anni (da confermare con dichiarazione scritta);

Validità : La quotazione è valida 30 giorni dalla data della presente

Data : 30/12/2024

Data e tipo di documentazione

30/12/2024, Quote letter

LA SOCIETÀ'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



AIG

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "ENVIROPRO GOLD - ENVIRONMENTAL PROTECTION LIABILITY"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: REGNO UNITO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N. 401591

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Enviropro Gold - Environmental Protection Liability" copre le conseguenze di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'attività presso lo Stabilimento indicato nella Scheda di Polizza e le spese per la messa in sicurezza d'emergenza dello Stabilimento medesimo, ai sensi e ai termini delle Condizioni di Polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento
- ✓ Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato ubicate nello Stabilimento per effetto di un Evento di Inquinamento
- Risarcimento danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, danneggiamento materiale e
- ✓ sospensioni di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi
- ✓ Danno ambientale ex art. 300, D.Lgs. 152/2006
- Spese per la messa in sicurezza d'emergenza dello Stabilimento



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità contrattuale
- ✗ Responsabilità del datore di lavoro
- ✗ Beni componenti lo Stabilimento, salvo sia stipulata apposita estensione.
- ✗ Soggetti collegati
- ✗ Intenzionale inosservanza di norme
- ✗ Omessa dichiarazione di fatti noti
- ✗ Inquinamento preesistente
- ✗ Variazione della destinazione d'uso
- ✗ Oneri non assicurabili
- ✗ Ispezione volontaria
- ✗ Sanzioni economiche e commerciali
- ✗ Cessione dello Stabilimento
- ✗ Attività di trasporto
- ✗ Amianto, salvo sia stipulata apposita estensione
- ✗ Piombo
- ✗ Sostanze radioattive, salvo sia stipulata apposita estensione
- ✗ Guerra e terrorismo

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato
- Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza o successivamente e/o comunque inerenti fatti verificatisi prima della data di retroattività (ove prevista)
- Gli altri limiti di copertura indicati nella Scheda

AIG Europa S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto origine dai Siti Assicurati, anche essi ubicati nell'Unione europea.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia non oltre 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Nell'adempimento dell'obbligo di Bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nella Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



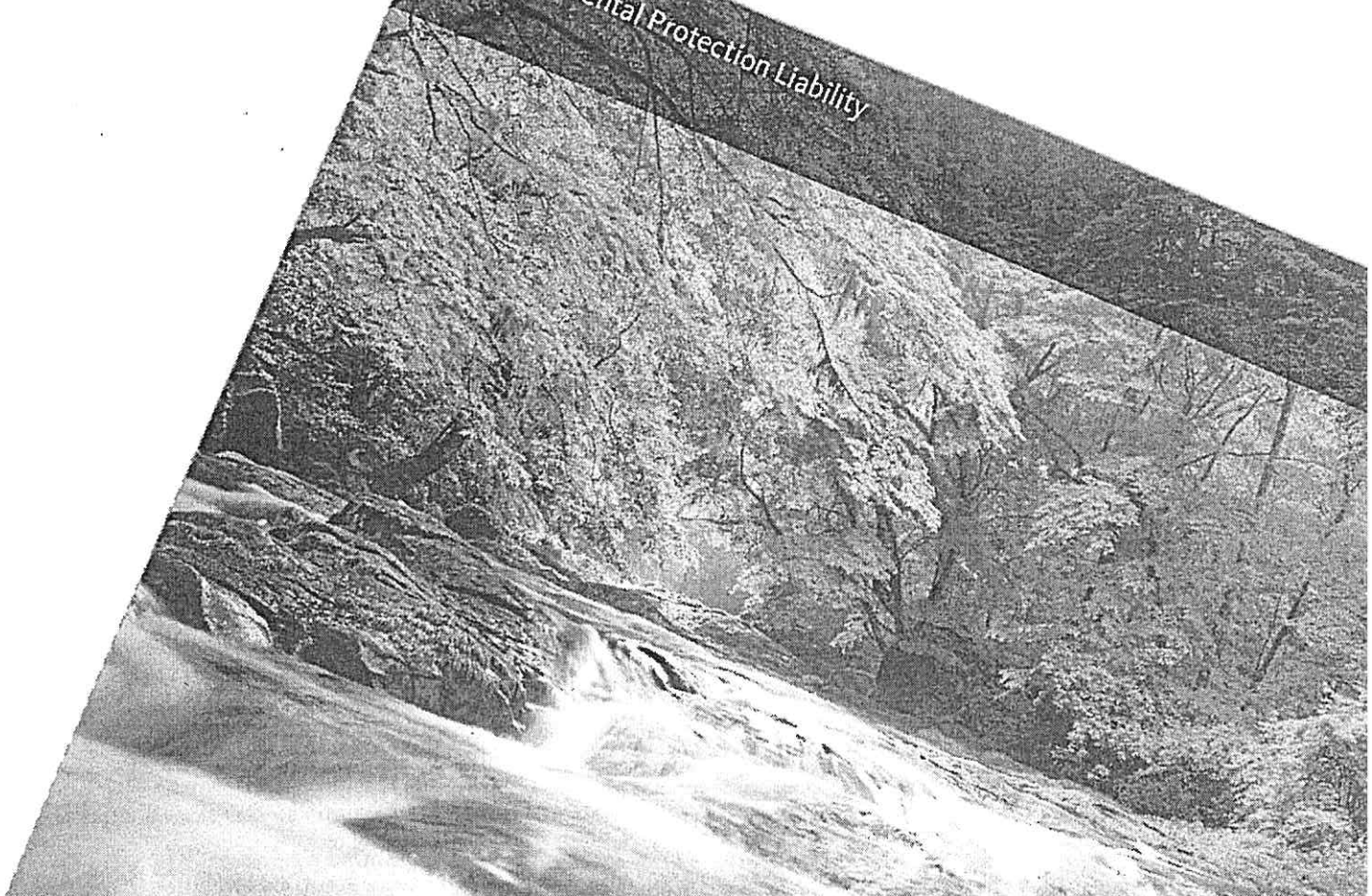
Come posso disdire la polizza?

Durata secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.

EnviroPro



Environmental Protection Liability



ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Polizza: <Numero di Polizza>	Broker: <Denominazione del Broker>	Cod.: <Codice del Broker>
-------------------------------------	---	----------------------------------

1 - Contraente		
1.1	Ragione sociale:	<Denominazione del Contraente>
1.2	Sede:	<Sede del Contraente>

2 - Assicurato (se diverso dal Contraente)		
2.1	Ragione sociale:	<Denominazione dell'Assicurato>
2.2	Sede:	<Sede dell'Assicurato>

3 - Attività assicurata		
3.1	Descrizione:	<Descrizione attività assicurata>

4 - Ubicazione dello Stabilimento/i		
☐		<Indirizzo>
☐		<Indirizzo>

5 - Periodo di Assicurazione		
5.1	Decorrenza:	ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZ>
5.2	Scadenza:	ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZ>

6 - Data di Retroattività		
6.1	La garanzia è operante per gli Eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al <XX/YY/ZZZZ>	

7 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri		
7.1	La garanzia è operante per i Sinistri , conseguenti ad Eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di Assicurazione , denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il <XX/YY/ZZZZ>	

8 - Massimali		
8.1	Aggregato per il Periodo di Assicurazione:	€ <XXXX XXX>
8.2	per Sinistro:	€ <XXXXXXXX>



9 - Garanzie di Polizza (Art. 1 - 1.1)

Le garanzie di cui alle lettere che seguono al punto 9.1, oltre a quella di cui al punto 9.2, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

9.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
A) Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	€ <XXXX XXX>	€ <XXXX XXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
B) Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato (*)	€ <XXXXXXX>	€ <XXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
C) Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	€ <XXXX XXX>	€ <XXXX XXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
D) Danno ambientale	€ <XXXX XXX>	€ <XXXX XXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
E) Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento	€ <XXXXXXX>	€ <XXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
9.2 Spese per la messa in sicurezza di emergenza (Art. 1 - 1.2)	€ <XXXXXXX>	€ <XXXXXXX>	=

(*) Ove operante è regolata da specifica clausola riportata nella Parte V (Condizioni Particolari).

10 - Estensioni di garanzia (*)

Le estensioni di garanzia di cui alle lettere che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

10.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
F) Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi.	€ <XXXXXXX>	€ <XXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
G) RC della committenza da trasporto di merci pericolose.	€ <XXXXXXX>	€ <XXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
H) Serbatoi interrati identificati.	€ <XXXXXXX>	€ <XXXXXXX>	Scoperto: 10% min. € XXXX -max. € XXXXX
I) Danni da amianto.	=	=	=
L) Danni da fonti radioattive.	=	=	=
M) Danni da interruzione dell'attività dell'Assicurato.	=	=	=
N) Atti di terrorismo e sabotaggio.	=	=	=

(*) Ove operanti sono regolate da specifica clausola riportata nella Parte V (Condizioni Particolari).



11 - Premio per il Periodo di Assicurazione

11.1 Formazione del premio per il Periodo di Assicurazione:

	Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Rata alla firma Fino al <XX/YY/ZZZZ>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <YY.YY>	€ <ZZ.ZZZ>
Rate successive Dal <XX/YY/ZZZZ> al <XX/YY/ZZZZ>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <YY.YY>	€ <ZZ.ZZZ>
Dal <XX/YY/ZZZZ> al <XX/YY/ZZZZ>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <XX.XXX>	€ <YY.YY>	€ <ZZ.ZZZ>

12 - Dichiarazioni del Contraente

12.1 Data e tipo della documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni dal Contraente:

<XX/YY/ZZZZ> <Proposta/questionario>

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

La presente polizza è emessa in tre (3) originali il <XX/YY/ZZZZ> a <Milano>

Il pagamento dell'importo di € <ZZ.ZZZ> è stato effettuato a mie mani in data <XX/YY/ZZZZ>
<Rassegna> Il Broker <Ragione sociale>

KK/ZZ



**ASSICURAZIONE DEL
RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE**

INDICE

	Pag.
PARTE I: AVVERTENZE	5
PARTE II: DEFINIZIONI	5
PARTE III: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE	
Art. 1 - Oggetto della Polizza	6
<u>ART. 2</u> - <u>ESCLUSIONI</u>	6
<u>ART. 3</u> = <u>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</u>	8
Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri	8
<u>ART. 5</u> = <u>LIMITI DI RISARCIMENTO</u>	8
<u>ART. 6</u> = <u>FRANCHIGIA O SCOPERTO</u>	9
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	9
<u>ART. 8</u> - <u>GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE</u>	9
Art. 9 - Liquidazione dei Sinistri - controversie	10
PARTE IV: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 11 - Aggravamento del rischio	10
Art. 12 - Diminuzione del rischio Accettazione della suddivisione del massimale	10
Art. 13 - Altre assicurazioni	10
Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche	11
Art. 15 - Pagamento del premio	11
Art. 16 - Modifiche dell'Assicurazione	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto	11
Art. 18 - Estensione territoriale	11
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro	11
PARTE V: CONDIZIONI PARTICOLARI	14
NOTA INFORMATIVA	16



ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

I. AVVERTENZE

1. La Polizza ha validità solo se è firmata in calce e sulla Scheda da un rappresentante autorizzato di AIG Europe. La Scheda, la documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni e tutte le appendici costituiscono parte integrante della Polizza. La Polizza sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, promessa o impegno delle parti in relazione al presente contratto e all'oggetto dello stesso.
2. I titoli che precedono gli articoli sono da intendersi come puro riferimento e non modificano il significato degli stessi. Il significato delle parole e delle espressioni utilizzate nel testo rimane invariato tanto al singolare quanto al plurale.
3. Nella Polizza, il significato delle parole in grassetto è solo quello indicato nelle "Definizioni". Le parole non definite sono utilizzate nella Polizza secondo la loro accezione comune.
4. Le parti evidenziate con scrittura MAIUSCOLA, IN CORSIVO E SOTTOLINEATURA, sono quelle che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie che, ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, devono essere riportate "mediante caratteri di particolare evidenza".

II. DEFINIZIONI

- **Assicurato.** Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza.
- **Attività.** L'attività, indicata nella Scheda, per cui è prestata la copertura assicurativa prevista dalla Polizza.
- **Contraente.** Il soggetto che stipula la Polizza. Se non diversamente specificato, coincide con l'Assicurato.
- **Costi di Bonifica e Ripristino.** Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall'Assicurato, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all'Assicurato, sulla base di quanto prescritto dalla **Normativa in Materia Ambientale** per:
 - * (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla **Normativa in Materia Ambientale**;
 - * (ripristino) l'insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l'attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell'intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell'intervento di bonifica.
- **Data di Retroattività.** Data, antecedente a quella di decorrenza, dopo la quale gli **Eventi di Inquinamento** provocano un **Sinistro** coperto dalla Polizza. Se non viene specificata alcuna Data di Retroattività nella Scheda, questa coincide con la data di decorrenza della Polizza.
- **Evento di Inquinamento.** Qualsiasi circostanza derivante dall'Attività assicurata, non cagionata intenzionalmente dall'Assicurato, che provochi la fuoriuscita nello **Stabilimento**, e/o da qui verso l'esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da: arrecare danno all'uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell'ambiente e/o di tali beni, o per le quali la **Normativa in Materia Ambientale** imponga comunque la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
- **Normativa in Materia Ambientale.** Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, in materia di inquinamento.
- **Periodo di Assicurazione.** Il periodo di validità della Polizza compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda.
- **Polizza.** Il documento che prova l'assicurazione.
- **Richiesta di Risarcimento.** Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell'Assicurato quale responsabile di un **Evento di Inquinamento**.
- **Serbatoi interrati.** Si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume. Per evitare dubbi, i disoleatori non sono considerati serbatoi interrati.
- **Sinistro.** La comunicazione scritta da parte dell'Assicurato alla Società, e se prescritto dalla **Normativa in Materia Ambientale** alle autorità competenti, della scoperta di un **Evento di Inquinamento** o del ricevimento di una **Richiesta di Risarcimento**.
- **Società.** L'impresa assicuratrice.
- **Stabilimento.** Area sottoposta al controllo dell'Assicurato, la cui ubicazione è indicata nella Scheda, all'interno della quale si svolge l'Attività.



III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Art. 1 - Oggetto della Polizza

- 1.1 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'Attività presso lo Stabilimento indicati nella Scheda.
- A. **Costi di Bonifica e Ripristino**, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini dello Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento.
 - B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato poste entro i confini dello Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento.
 - C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per:
 - * morte e lesioni personali;
 - * danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino.
 - * sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'Evento di Inquinamento.
 - D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico; i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'Evento di Inquinamento.
 - E. **Costi di Bonifica e Ripristino** che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all'esterno dello stesso.
- 1.2 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. TALI SPESE SONO COMPRESSE IN GARANZIA, NELL'AMBITO DEL SOTTOLIMITE INDICATO NELLA SCHEDA AL PUNTO 9.2 ED ALLE STESSE NON SI APPLICA ALCUNA FRANCHIGIA (O SCOPERTO). FERMO L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA POLIZZA, IL SUDDETTO SOTTOLIMITE NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI PERVENGA ALLA SOCIETÀ DETTAGLIATA COMUNICAZIONE SCRITTA SU QUANTO OCCORSO E SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI ENTRO SETTANDE ORE DAL MANIFESTARSI DELLA MINACCIA IMMINENTE, O DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI INQUINAMENTO.

ART. 2 - ESCLUSIONI

A) L'ASSICURAZIONE NON E' OPERANTE PER:

- 2.1 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. - QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE, NON SUSSISTENDO A SENSI DI LEGGE, L'ASSICURATO SIA ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTO.
- 2.2 RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. - QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO CHE SUBISCONO IL DANNO IN OCCASIONE DI LAVORO O DI SERVIZIO RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PER LA QUALE E' PRESTATO L'ASSICURAZIONE.
- 2.3 BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO. - QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO (IMMOBILI, IMPIANTI, ECC.), O DEL SITO SU CUI SORGE LO STESSO.
- 2.4 SOGGETTI COLLEGATI. - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE ABBIANO CAGIONATO DANNI A QUALSIASI SOGGETTO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, CHE SI TROVI CON L'ASSICURATO IN UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE, CONTROLLO, COLLEGAMENTO O SOTTOPOSIZIONE A COMUNE CONTROLLO.
- 2.5 INTENZIONALE MANCATA OSSERVANZA DI NORME. - EVENTI DI INQUINAMENTO DERIVANTI DA, O ATTRIBUIBILI A, INOSSERVANZA INTENZIONALE DA PARTE DELL'ASSICURATO DI LEGGI, DIRETTIVE, REGOLAMENTI, STATUTI, NORMATIVE O CONSUETUDINI AVENTI FORZA DI LEGGE O PERO DI ATTI DI VIOLAZIONE, ORDINI ESECUTIVI O DISPOSIZIONI DI AUTORITÀ PUBBLICHE.



- 2.6 OMESSA DICHIARAZIONE DI FATTI NOTI - EVENTI DI INQUINAMENTO GIÀ VERIFICATISI O DERIVANTI DA CIRCOSTANZE CHE NE RENDANO PROSSIMO E CERTO IL VERIFICARSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI DECORRENZA, O ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ OVE CONCESSA, DEI QUALI L'ASSICURATO ERA A CONOSCENZA, O CHE AVREBBE POTUTO CONOSCERE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA, E CHE NON SONO STATI DICHIARATI DALL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ.
- 2.7 INQUINAMENTO PREESISTENTE - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE RIGUARDINO AREE IN CUI LE SOSTANZE FUORIUSCITE SIANO GIÀ PRESENTI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI A QUELLE PREFISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE.
- 2.8 MANCATO PRESIDIO DELLO STABILIMENTO - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI VIENE A MANCARE IL CONTROLLO OPERATIVO DELLO STABILIMENTO.
- 2.9 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO DI INQUINAMENTO - L'EVENTUALE INCREMENTO DEI COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DELLA VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL SITO INTERVENUTA DURANTE L'INTERVENTO DI BONIFICA.
- 2.10 ONERI NON ASSICURABILI - QUALSIASI PAGAMENTO L'ASSICURATO SIA TENUTO AD EFFETTUARE PER UNO DEI SEGUENTI TITOLI:
* SANZIONI, MULTE, AMMONDE DA CHIUNQUE COMMUNATE, NONCHÉ I COSIDDETTI DANNI PUNITIVI;
* IMPOSTE E TASSE;
* QUALSIASI RISARCIMENTO O INDENNIZZO PER EVENTI CHE LA LEGGE CONSIDERI NON ASSICURABILI.
- 2.11 ALTERAZIONI GENETICHE - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE PROVOCANO ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO.
- 2.12 INQUINAMENTO DI ORIGINE EPIDEMIOLOGICA - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA CONTAMINAZIONE DI TIPO BIOLOGICO, PER TALE INTENDENDOSI QUELLA PRODOTTA DA VIRUS, BATTERI, FUNGHI, SPORE, ECC.
- 2.13 POZZI PERDENTI - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO ATTRAVERSO POZZI PERDENTI.
- 2.14 AREE DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO - QUALSIASI TIPO DI SPESA E/O COSTI SOSTENUTI PER EVITARE, CONTENERE O RIPARARE UN DANNO A SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE DI FALDA, NEL CASO IN CUI LE AREE DI MOVIMENTAZIONE E/O STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE (IVI COMPRESI I RIFIUTI) NON SIANO IMPERMEABILIZZATE E IL DRENAGGIO DELLE STESSA, NON SIA DOTATO DI MEZZI DI PROTEZIONE O CONTENIMENTO DI SPANDIMENTI ANCHE IMPROVVISI.
- 2.15 ISPEZIONE VOLONTARIA: QUALSIASI SPESA, COSTO, DANNO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO RISULTANTI DA E/O ORIGINATESI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA QUALSIASI INDAGINE O ISPEZIONE VOLONTARIAMENTE CONDOTTA DALL'ASSICURATO, O DA QUALSIASI MOVIMENTAZIONE DEL SUOLO CONNESSA AD ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, SVILUPPO O RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO. LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA A QUALSIASI SPESA, COSTO, DANNO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTA DALL'ASSICURATO PRESSO LO STABILIMENTO.
- 2.16 SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI INTERNAZIONALI - LA SOCIETÀ NON È TENUTA A FORNIRE COPERTURA ED A INDENNIZZARE ALCUNA SPESA O COSTO, O RISARCIRE ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O COMUNQUE, IN GENERALE, A SOSTENERE ALCUN TIPO DI ESBORSO IN VIRTÙ DEL PRESENTE CONTRATTO QUALORA ESSA, LA SUA CAPOGRUPPO O LA SUA CONTROLLANTE, NEL FAR CIÒ INCORRANO NEL PAGAMENTO DI QUALSIASI SANZIONE, PROIBIZIONE O RESTRIZIONE PREVISTA DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI AI SENSI DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA O DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

B) L'ASSICURAZIONE, SALVO SPECIFICA PATTUIZIONE DI DEROGA, INOLTRE NON È OPERANTE PER:

- 2.17 CESSIONE DELLO STABILIMENTO - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI LO STESSO VIENE VENDUTO, CEDUTO, O NE VENGA CEDUTO IL CONTROLLO OPERATIVO.
- 2.18 ATTIVITÀ DI TRASPORTO - EVENTI DI INQUINAMENTO VERIFICATISI OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ, DAL POSSESSO O DALL'USO A QUALSIASI TITOLO DA PARTE DELL'ASSICURATO O DI ALTRI CHE OPERANO A SUO NOME, INCLUSE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI:
* VEICOLI STRADALI A MOTORE, RIMORCHI O SEMIRIMORCHI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE, COMPRESI LE RELATIVE ATTREZZATURE O APPARECCHIATURE;
* AEREI, NAVI O VEICOLI SU ROTOLA.
- 2.19 SERBATOI INTERRATI - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA QUALSIASI SERBATOIO INTERRATO

SITUATO ENTRO I CONFINI DELLO STABILIMENTO, NEL SOTTOSUOLO, E DESTINATO A STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PRESENTI NELLO STABILIMENTO.

- 2.20** AMIANTO E PIOMBO - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA AMIANTO O QUALSIASI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, PITTURE A BASE DI PIOMBO UTILIZZATE O APPLICATE A QUALSIASI COSTRUZIONE O STRUTTURA.
- 2.21** SOSTANZE RADIOATTIVE - EVENTI DI INQUINAMENTO VERIFICATISI SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO A CAUSA DELLA PRESENZA DI SOSTANZE RADIOATTIVE.
- 2.22** GUERRA E TERRORISMO - SINISTRI DERIVANTI DA, O ATTRIBUIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ATTI DI GUERRA (DICHIARATA O MENO), TERRORISMO, CONFLITTO ARMATO, ATTIVITÀ MILITARE TERRORISTICA O DI GUERRA CIVILE, SABOTAGGIO, OCCUPAZIONE MILITARE, OSTILITÀ (DICHIARATA O MENO), RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, DISORDINE CIVILE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, CONFISCA, NAZIONALIZZAZIONE, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO ALLA PROPRIETÀ DA PARTE O PER ORDINE DI QUALUNQUE AUTORITÀ GOVERNATIVA, PUBBLICA O LOCALE O QUALUNQUE ALTRA ORGANIZZAZIONE POLITICA O TERRORISTICA.

ART. 3 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

- 3.1** L'ASSICURAZIONE VALE PER I SINISTRI VERIFICATISI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE:
- * L'EVENTO DI INQUINAMENTO DA CUI CONSEGUONO SI SIA VERIFICATO NEL MEDESIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E
 - * LA MANIFESTAZIONE DELL'EVENTO DI INQUINAMENTO, O IL RICEVIMENTO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO, SIA AVVENUTA PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- 3.2** CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 1.2 DELLA POLIZZA, RELATIVAMENTE ALLE MINACCE IMMINENTI DI EVENTI DI INQUINAMENTO, L'ASSICURAZIONE VALE A CONDIZIONE CHE LE STESSE SI SIANO:
- * ORIGINATE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E
 - * MANIFESTATE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- 3.3** Nel caso in cui più Richieste di Risarcimento traggano origine da un medesimo Evento di Inquinamento, la data del ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le Richieste di Risarcimento, anche se presentate successivamente alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

Se la presente Polizza non viene rinnovata per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o dall'inosservanza delle condizioni di Polizza da parte dell'Assicurato, il Contraente avrà diritto al periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri indicato nella Scheda, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi Sinistro derivante da un Evento di Inquinamento verificatosi durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività, ove concessa. Il periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri non si applica nel caso in cui la presente Polizza venga sostituita o le medesime garanzie siano prestate con altra copertura.

ART. 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO

- 5.1** IL MASSIMALE AGGREGATO INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA L'ESBORSO MASSIMO CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A SOSTENERE PER L'INTERO PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE E PER TUTTE LE GARANZIE PRESTATE.
- PERTANTO, IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ RISponderà PER SOMME ECCEDENTI DETTO MASSIMALE PER PIÙ:
- * SINISTRI, ANCHE SE NOTIFICATI IN TEMPI DIVERSI - INCLUSO IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL'ART. 4 - CHE TRAGGANO ORIGINE DA UNA STESSA CAUSA;
 - * SINISTRI COMUNQUE ORIGINATI, NOTIFICATI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL'ART. 4;
 - * ASSICURATI CORRESPONSABILI NEL MEDESIMO SINISTRO OD IN ALTRI DIFFERENTI SINISTRI.
- 5.2** IL MASSIMALE PER SINISTRO INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA IL MASSIMO ESBORSO CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A SOSTENERE PER CIASCUN SINISTRO, ANCHE SE DENUNCIATO NEL PERIODO DI PROROGA COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 4. AI FINI DEL PRESENTE PARAGRAFO PIÙ RICHIESTE DI RISARCIMENTO CHE TRAGGANO ORIGINE DA UN UNICO EVENTO DI INQUINAMENTO SARANNO CONSIDERATE COME UN UNICO SINISTRO.



ART. 6 - FRANCHIGIA O SCOPERTO

SONO A CARICO DELL'ASSICURATO PER CIASCUN SINISTRO LA FRANCHIGIA O SCOPERTO - CON IL MINIMO ED IL MASSIMO - INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA. LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOPUTI ALL'ASSICURATO A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA AVVERRÀ AL NETTO DI TALI SOMME.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 7.1 IL CONTRAENTE COME CONDIZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA PRESENTE POLIZZA, DOVRÀ DARE AVVISO SCRITTO ALLA SOCIETÀ DI QUALSIASI EVENTO DI INQUINAMENTO SCOPERTO O RICHIESTA DI RISARCIMENTO RICEVUTA, DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI, SE APPLICABILE, NON APPENA POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE TRE GIORNI L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.
- 7.2 Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax - agli altri indirizzi o destinatari precedentemente comunicati per iscritto dalla Società.
- 7.3 La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica.

ART. 8 - GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE

- 8.1 L'ASSICURATO HA L'OBBLIGO DI:
- * FORNIRE OGNI RAGIONEVOLE ASSISTENZA ALLA SOCIETÀ E COOPERARE NELLE AZIONI DI DIFESA PER OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E NELL'ESERCIZIO DELL'EVENTUALE AZIONE SURROGATORIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ;
 - * USARE LA DILIGENZA NECESSARIA E FARE, O CONCORRERE A FARE, TUTTO CIÒ CHE È RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE PER EVITARE O LIMITARE LE CONSEGUENZE DI QUALSIASI SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA; FORNIRE ALLA SOCIETÀ LE INFORMAZIONI E L'ASSISTENZA RICHIESTE CHE CONSENTANO DI INDAGARE SU QUALSIASI SINISTRO E/O DI DETERMINARE L'ESPOSIZIONE A TERMINI DI POLIZZA.
- 8.2 Nell'adempimento dell'obbligo di bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
- 8.3 La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento proposta nei confronti dell'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del sottolimito applicabile, o del massimale ove non sia previsto un sottolimito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 8.5 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde delle spese di giustizia penale.
- 8.6 La Società ha il diritto in ogni momento dopo la notifica di un Sinistro di effettuare il pagamento all'Assicurato dell'importo del massimale applicabile o della parte di questo che residua dopo il pagamento di altri Sinistri e, una volta eseguito tale pagamento, tutte le obbligazioni della Società nei confronti dell'Assicurato a termini di Polizza, comprese, se previste, quelle concernenti le spese legali, cesseranno.
- 8.7 LA PRESENTE POLIZZA NON OPERA NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO RICONOSCA O ASSUMA QUALSIASI RESPONSABILITÀ, CONCORDI QUALSIASI LIQUIDAZIONE, PRESTI ACQUIESCENZA A QUALSIASI DECISIONE, O SOSTENGA QUALUNQUE SPESA LEGALE SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DELLA SOCIETÀ. IL CONSENSO DELLA SOCIETÀ NON POTRÀ ESSERE IRRAGIONEVOLMENTE NEGATO, SEMPRE CHE LA SOCIETÀ SIA STATA POSTA NELLE CONDIZIONI DI ESERCITARE TALE DIRITTO A TERMINI DI POLIZZA.
- 8.8 La Società può procedere alla liquidazione di qualsiasi Sinistro previo consenso dell'Assicurato. Se la Società nega il consenso, l'obbligazione della Società relativamente a tale Sinistro non potrà eccedere l'importo, al netto dello scoperto o della franchigia applicabile, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo in relazione a tale Sinistro, oltre alle spese legali alla data in cui tale proposta di liquidazione è stata avanzata per iscritto dalla Società.

Art. 9 – Liquidazione dei Sinistri - Controversie

La liquidazione dei Sinistri avviene mediante accordo diretto fra le parti o, a richiesta di una di esse, da parte di un collegio di periti nominati uno dall'Assicurato ed uno dalla Società e il terzo di comune accordo tra i primi due. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà tra di esse.

I periti devono:

- a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dell'Evento di Inquinamento;
- b) verificare l'esattezza di qualsiasi dichiarazione relativa alle circostanze del rischio resa dal Contraente ed accertare se, al momento del verificarsi dell'Evento di Inquinamento, esistevano circostanze che avevano modificato il rischio e che non erano state comunicate alla Società;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 8;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Sinistro in conformità con le disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere esposti in apposita relazione, con allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio originale, una per ciascuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nella relazione.

I periti sono dispensati dall'osservanza di qualsiasi formalità procedurale.

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento della presente Polizza, precedente o successiva alla sua cessazione, verrà demandata in via esclusiva ad un collegio arbitrale in base alle norme di diritto processuale civile applicabili. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che abbiano conoscenza delle questioni giuridiche assicurative rilevanti per la soluzione della controversia. La Società ed l'Assicurato nomineranno un arbitro ciascuno e il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti. I costi relativi al compenso spettante agli arbitri, ai mediatori ed alle altre spese di arbitrato verranno sostenuti in parti uguali dalla Società e dall'Assicurato. Per il resto, ciascuna parte sosterrà i propri costi di arbitrato.

Nel caso in cui sorgano controversie separate tra la Società e diversi Assicurati queste saranno risolte insieme o in successione, come gli arbitri o i mediatori riterranno opportuno.

IV. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sottoscrivendo la presente Polizza il Contraente conferma:

- * che le dichiarazioni rese direttamente o tramite il broker sono accurate e complete e riconosce che la Società ha emesso questa Polizza in conformità e sulla base di tali dichiarazioni;
- * di prendere atto che dichiarazioni inesatte relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.);
- * CHE L'OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE DI QUESTA POLIZZA DA PARTE DI TUTTI GLI ASSICURATI È CONDIZIONE ESSENZIALE DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA E DI QUALSIASI EVENTUALE OBBLIGO INDENNITARIO DELLA SOCIETÀ.

Art. 11 – Aggravamento del rischio

11.1 Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

11.2 GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DALLA SOCIETÀ POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ART. 1898 COD. CIV.).

Art. 12 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (ART. 1897 COD. CIV.).

Art. 13 – Altre assicurazioni

Nel caso in cui sia, o sia stata, stipulata un'altra assicurazione per il medesimo rischio garantito dalla presente Polizza, l'Assicurato dovrà prontamente darne avviso per iscritto alla Società e fornire, su richiesta della Società, copia della relativa polizza. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.). Nel caso in cui sia operante un'altra assicurazione, indipendentemente dagli importi dei massimali, per il rischio coperto dalla presente Polizza, gli obblighi della Società sono definiti come segue.



- * Se nessuna altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la presente Polizza opererà a primo rischio e gli obblighi della Società rimarranno invariati. Se altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la Società sarà tenuta al solo pagamento di una quota determinata secondo il metodo descritto nel punto seguente.
- * Se tutte le altre assicurazioni prevedono il pagamento in quote uguali, anche la Società risponderà della stessa quota in modo tale che ogni Assicuratore contribuisca per un uguale importo fino a che ha raggiunto il proprio massimale o fino a che l'intero Sinistro è stato indennizzato.
- * Se le altre assicurazioni non prevedono quote uguali, la Società contribuirà in proporzione al proprio massimale in modo tale che la quota di indennizzo dovuta da ciascun Assicuratore sia uguale al rapporto tra il massimale previsto dalla sua Polizza e la somma dei massimali delle polizze di tutti gli assicuratori.

Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche

Il Contraente acconsente a che la Società possa accedere a tutte le informazioni elaborate o rilevate da qualsiasi Assicurato, raccogliere informazioni presso qualsiasi Assicurato e a prendere visione di qualsiasi documento concernenti il rischio coperto dalla presente Polizza, sia esso considerato rilevante o meno da parte dell'Assicurato.

Nel rispetto dei diritti dell'Assicurato, qualsiasi rappresentante autorizzato della Società avrà il diritto e la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere informazioni dall'Assicurato e di ispezionare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, o successivamente, lo Stabilimento. Né la Società né i suoi rappresentanti assumeranno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte, persona fisica o giuridica, in conseguenza di tale diritto di ispezione e del suo esercizio. Né il diritto della Società a compiere ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggi, né la loro effettuazione e la documentazione dei risultati varranno in alcun modo a certificare o garantire nell'interesse dell'Assicurato o di altri che lo Stabilimento e l'Attività sono conformi alla Normativa in Materia Ambientale, o alle regole di buona tecnica o a qualunque altra, legge, regolamento o prescrizione. Il Contraente acconsente a mettere a disposizione a proprie spese personale adeguato e qualsiasi altra risorsa per assistere i rappresentanti della Società durante le ispezioni.

Art. 15 - Pagamento del premio

- 15.1 L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

15.2 QUALORA IL CONTRAENTE NON VERSI I PREMI O LE RATE DI PREMIO SUCCESSIVE L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 15° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 COD. CIV.).

Art. 16 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche alla presente Polizza possono essere apportate solo mediante appendice scritta emessa dalla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto origine dai Siti Assicurati, anche essi ubicati nell'Unione europea.

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro.

Si conviene che, a seguito di ogni denuncia di Sinistro le Parti possono recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni. Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare all'Assicurato la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di Assicurazione non fruito. In caso di recesso da parte dell'Assicurato tale rimborso non verrà di contro riconosciuto.



IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



Ai sensi dell'art. 1841, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

ART. 1 Oggetto della Polizza;

ART. 2 ESCLUSIONI;

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE;

ART. 5 LIMITI DI RISARCIMENTO;

ART. 6 FRANCHIGIA O SCOPERTO;

ART. 8 GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE;

ART. 9 Liquidazione dei Sinistri – controversie;

ART. 14 Diritto di accesso e ispezioni tecniche;

IL CONTRAENTE



V. CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni Particolari seguenti articoli:

CP 1 XXXXXXXXXXXXX;

CP 2;

CP 3;

CP 4;

.....;

IL CONTRAENTE

**Polizza di Assicurazione del rischio di Danno
all'Ambiente**

**Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i Prodotti
Assicurativi Danni (DIP Aggiuntivo Danni)**

Compagnia: **AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Prodotto assicurativo: **"ElnatioPRC"**

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: **1° marzo 2024**



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue.
Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022. I dati sono espressi in milioni di euro.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe S.A. è pari a Euro 3.430 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 256 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a Euro 3.6 milioni;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 1.267 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 1.267 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura Euro 2.137,2 milioni;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 168.7%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.	
 Che cosa è assicurato?	
Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made".	
Garanzie di Polizza	L'Assicurato può attivare le seguenti coperture: A. Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini della Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento. B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato poste entro i confini della Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento. C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per : i. morte e lesioni personali; ii. danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino; iii. sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'Evento di Inquinamento. D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'Evento di Inquinamento. E. Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all'esterno dello stesso. F. Spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Estensioni di garanzia	Operazioni di carico e scarico (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) Operazioni di carico e scarico effettuate, con mezzi e/o dispositivi

Estensioni di Garanzia	meccanici, presso terzi con automezzi di proprietà degli Assicurati.
	Responsabilità civile derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla committenza del trasporto delle merci pericolose e per le società di trasporto indicate nella Scheda di Polizza.
	Serbatoi interrati (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) Danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento nei serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno.
	Danni da amianto Danni materiali causati dall'amianto ed ai relativi costi di bonifica.
	Danni da fonti radioattive Danni causati da fonti radioattive.
	Danni da interruzione dell'attività dell'assicurato Perdite effettive e/o perdita di valore locativo, così come definite nel testo di Polizza.
	Atti di terrorismo e sabotaggio Danni a terzi cagionati da un Evento di Inquinamento a seguito di un atto di terrorismo o sabotaggio, così come definiti nel testo di Polizza.
 Che cosa non è assicurato?	
Responsabilità contrattuale	Qualsiasi responsabilità che, non sussistendo a sensi di legge, l'Assicurato si sia assunto mediante contratto.
Responsabilità del datore di lavoro	Qualsiasi responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.
Beni che compongono lo stabilimento	Qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari dei beni che compongono lo stabilimento (immobili, impianti, ecc.), o del sito su cui sorge lo stesso.

Soggetti collegati	Eventi di inquinamento che abbiano cagionato danni a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi con l'Assicurato in un rapporto di partecipazione, controllo, collegamento o sottoposizione a comune controllo.
Intenzionale mancata osservanza di norme	Eventi di inquinamento derivanti da, o attribuibili a, inosservanza intenzionale da parte dell'Assicurato di leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge ovvero di avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche.
Omessa dichiarazione di fatti noti	Eventi di inquinamento già verificatisi, o derivanti da circostanze che ne rendano prossimo e certo il verificarsi, successivamente alla data di decorrenza, o alla data di retroattività ove concessa, dei quali l'Assicurato era a conoscenza, o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, e che non sono stati dichiarati dall'Assicurato alla Società.
Inquinamento preesistente	Eventi di inquinamento che riguardano aree in cui le sostanze fuoriuscite sono già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale.
Mancato presidio dello stabilimento	Eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello stabilimento.
Variazione della destinazione d'uso dell'area interessata dall'evento di inquinamento	Eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d'uso del sito intervenuta durante l'intervento di bonifica.
Oneri non assicurabili	Qualsiasi pagamento l'Assicurato sia tenuto ad effettuare a titolo di sanzioni, multe, ammende da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi, imposte, tasse o qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili.
Alterazioni genetiche	Eventi di inquinamento che provochano alterazioni di carattere genetico.
Inquinamento di origine epidemiologica	Eventi di inquinamento originati da contaminazione di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore, ecc.
Pozzi perdenti	Eventi di inquinamento che si verificano attraverso pozzi perdenti.
Aree di movimentazione e stoccaggio	Qualsiasi tipo di spesa e/o costi sostenuti per evitare, contenere o riparare un danno a suolo, sottosuolo ed acque di falda, nel caso in cui le aree di movimentazione e/o stoccaggio delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) non siano impermeabilizzate e il drenaggio delle stesse non sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di sversamenti anche improvvisi.
Ispezione volontaria	Qualsiasi spesa, costo, danno, richiesta di risarcimento risultanti da e/o originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontariamente condotta dall'assicurato, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione dello stabilimento, o comunque richieste dalle norme edilizie e/o dalla normativa in materia ambientale applicabili. La presente esclusione non si applica a qualsiasi spesa, costo, danno derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria svolta dall'assicurato presso lo stabilimento.

Sanzioni economiche o commerciali internazionali	Pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione europea o degli Stati Uniti d'America.
Cessione dello stabilimento	Eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, sia entro che oltre i confini dello stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene venduto, ceduto o ne venga ceduto il controllo operativo.
Attività di trasporto	Eventi di inquinamento, verificatisi oltre i confini dello stabilimento, derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso a qualsiasi titolo da parte dell'Assicurato o di altri che operano a suo nome, incluse le operazioni di carico e scarico, di (i) veicoli stradali a motore, rimorchi o semirimorchi autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, comprese le relative attrezzature o apparecchiature; di (ii) aerei, navi o veicoli su rotaia.
Serbatoi interrati	Eventi di inquinamento originati da qualsiasi impianto o parte di impianto, situato entro i confini dello stabilimento, direttamente sul suolo o nel sottosuolo, e destinato a stoccaggio e movimentazione di sostanze presenti nello stabilimento.
Amianto e piombo	Eventi di inquinamento originati da amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura.
Sostanze radioattive	Eventi di inquinamento verificatisi sia entro che oltre i confini dello stabilimento a causa della presenza di sostanze radioattive.
Guerra e terrorismo	Atti di guerra (dichiarata o meno), terrorismo, conflitto armato, attività militare, terroristica o di guerra civile, sabotaggio, occupazione militare, ostilità (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualunque autorità governativa, pubblica o locale o qualunque altra organizzazione politica o terroristica.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura? L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
 Che obblighi ho?	

Cosa fare in caso di sinistro?	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Si applica la disposizione di cui all'art. 1892 c.c. nei casi di dolo e colpa grave; quella prevista dall'art. 1893 c.c. in assenza di dolo e colpa grave; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'art. 1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve

	essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.
 Come posso disdire la polizza?	
Disdetta	La presente copertura assicurativa ha durata annuale o triennale (in base a quanto riportato nel certificato di <i>Polizza</i>), salva diversa pattuizione. A seconda della diversa durata, si applicano le seguenti disposizioni: Polizze annuali Rinnovo tacito <i>dell'Assicurazione</i>. In assenza di disdetta ad opera di una delle parti mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza, la <i>Polizza</i>, di durata uguale o superiore all'anno, si intende tacitamente rinnovata alle medesime condizioni in corso alla data di scadenza per un <i>Periodo di Assicurazione</i> identico al precedente. Polizze triennali In caso di polizze di durata triennale, la <i>Società</i> potrà notificare la disdetta mediante lettera raccomandata entro 60 giorni prima delle scadenze annuali intermedie, indicate nel certificato di <i>Polizza</i>. In tale caso, la polizza non sarà prorogata oltre la scadenza intermedia rilevante.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità conseguente ad un Rischio di Inquinamento e conseguente Danno Ambientale.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 14,88%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
Alla Società Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della

	prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO	

**L'IMPRESA NON
DISPONE DI UN'AREA
INTERNET
DISPOSITIVA
RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE),
PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE
NON POTRAI
GESTIRE
TELEMATICAMENTE
IL CONTRATTO
MEDESIMO.**

